FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ETS

MODELLO ORGANIZZATIVO ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

INDICE

1. Overview del Decreto e della normativa rilevante..... 4
1.1 I Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione. (art. 24 e 25 DLgs 231/01)..... 5
1.2 I Reati societari..... 7
1.3 Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater). .. 8
1.4 Delitti e illeciti finanziari introdotti nel regolamento mercati come allegato V, nel quadro della revisione della normativa finanziaria conseguente all'emanazione della legge comunitaria 2004 (art. 25-sexies)..... 8
1.5 Reati transnazionali ex art. 10, legge n. 146/2006 8
1.6 Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ex art. 25 septies..... 9
1.6 bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati ex art. 24 bis D.Lgs.231/2001……...9
1.7 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,beni o utilità di provenienza illecita ex art. 25 octies……10
1.7.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 25 octies D.Lgs.231/2001……..10
1.8 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ex art. 25 novies 11
1.9 Delitti in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25 decies 11
1.10 Reati Ambientali ex art. 25 undecies..... 11
1.11 Reati per impiego di stranieri il cui soggiorno è irregolare ex art. 25 duodecies……..12
1.12 Reati in materia di delitti contro la personalità individuale e dello sfruttamento del lavoro ex art.25 quinquies 13
1.13 Reati in materia di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (Razzismo e Xenofobia) ex art.25 terdecies..... 14
1.14 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (ex lege n° 179 del 30.11.2017 che ha integrato l'art. 6 del D.Lgs 231/01) - Whistleblowing..... 14
1.15 Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati - Art. 25-quaterdecies D.Lgs.231/2001...15
1.16 Reati tributari ex D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n.205" ex art.25-quinquiesdecies D.Lgs.231/2001……15
1.17 Contrabbando art. 25-sexiesdecies D.Lgs.231/2001……17
1.18 Violazione delle norme su qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini in relazione ai reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del C.P: ……18
1.19 Reati contro il patrimonio culturale Art.25-septiesdecies D.Lgs 231/2001……18
1.19 bis Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Art. 25-duodevicies D.Lgs 231/2001……..18
1.20 Reati contro gli animali - Art. 25-undevicies *D.Lgs 231/2001*……..19

2 Linee guida..... 19
3. L'ente..... 20
4. Funzione e adozione del Modello. 20
4.1 Dichiarazione programmatica. 20
4.2 Modalità di modifica/integrazione del Modello. 21
4.3 Funzione del Modello..... 21
5 Attività sensibili. 21
5.1 Risk assessment e gap analysis 22
6 Principi generali di comportamento e codice etico. 26
7 Organismo di Vigilanza..... 27
7.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. 27
7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza - Reporting verso gli Organi della Fondazione. 28
8 Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo. 28
9 Sistema Disciplinare. 29
9.1 Principi generali. 29
9.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati. 29
9.2.1 Sanzioni per i lavoratori subordinati cui si applica il Contratto di Lavoro del Comparto Regioni Enti Locali. 30
9.2.2 Misure nei confronti dei dirigenti. 31
9.2.3 Misure nei confronti degli Amministratori. 31
9.2.4 Misure nei confronti di Consulenti e Partner. 31
10 Formazione e comunicazione..... 32
10.1 Comunicazione e formazione per i Dipendenti..... 32
10.2 Informativa per i Collaboratori esterni e Partner 32
10. 3 Informativa ai fornitori..... 32

1. Overview del Decreto e della normativa rilevante.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 ("D. Lgs. 231/2001"), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D. Lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni Reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla Commissione del Reato. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quando si parla di Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ("Reati"), ci si riferisce sia ai Reati originariamente previsti (Reati nei confronti della P.A.), sia alle ipotesi successivamente introdotte (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e Reati societari).

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *modelli di organizzazione, gestione e controllo* (i "Modelli") *idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali* considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un *organo di controllo interno all'ente* con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno specificare che, ove il Reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo del Modello.

Nel caso invece in cui il Reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

1.1 I Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione. (art. 24 e 25 D Lgs 231/01).

Quanto alla tipologia di Reati cui si applica la disciplina in esame, il D. Lgs. 231/2001 si riferisce, innanzitutto, a quelli commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o premettere utilità (art.319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316- bis c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis, in tema di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".
Con l'art.1 comma 77 della Legge n. 190/2012, è stato modificato l'art.25 del D.Lgs 231/2001, infatti nella rubrica dopo la parola "concussione" sono inserite le parole "induzione indebita a dare o promettere utilità"; il testo del medesimo articolo inoltre prevede che al reato di corruzione sia parificato anche il comportamento preliminare di richiesta o promessa di utilità per lo svolgimento di attività proprie del Pubblico Ufficiale.
Sempre per effetto dell'art. 1 comma 77 della Legge n. 190/2012, viene introdotto, fra i reati-presupposto, anche lo specifico reato di "indebita induzione a dare o promettere utilità".

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.);
- Peculato (art.314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art.314 bis c.p.), fattispecie introdotta dall'art.9 del D.L. 4.7.2024, n.92 (provvedimento convertito con modificazioni dalla L. 8.8.2024 n.112).

Con l'entrata in vigore della Legge 9.8.2024 n.114 è stato abrogato l'art. 323 c.p. e conseguentemente la fattispecie di reato "Abuso d'ufficio".

La L.28.3.2022, n. 25 ha modificato alcuni di tali reati presupposto variando gli articoli 316-bis c.p. "Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico"; art. 316-ter c.p. "Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico"; art. 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche". In queste fattispecie il legislatore ha ampliato e uniformato il concetto di erogazioni pubbliche, prevedendo che le stesse possano consistere in "*contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate*". La finalità perseguita è stata quella di reprimere tutti i comportamenti riconducibili all'illecito utilizzo di erogazioni, includendo anche quelle legate alla pandemia da Covid-19.
Il D.Lgs.4.10.2022 n. 156 ha introdotto alcune modifiche all'art.322-bis c.p., che peraltro prevede una fattispecie di reato la cui commissione è improbabile nella Fondazione, poiché l'Ente generalmente non accede direttamente a fondi della Comunità Europea.
Il D.Lgs. 10.10.2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) ha introdotto alcune modifiche: ai soprarichiamati reati previsti all' 640 c.p. e all'art. 640-ter c.p. La data di entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022, inizialmente prevista nel 1° novembre 2022, è stata posticipata al 30 dicembre 2022 dal D.Lgs. 162/2022.
La Legge n.80/2025, di conversione del D.Lgs. n. 48/2025 meglio conosciuto come "Decreto Sicurezza", ha comportato modifiche al reato di truffa facente parte dell'art.24 del D.Lgs 231/2001. Inoltre la suddetta legge ha innovato la materia dei reati di terrorismo, per contrastare, secondo la logica della "prevenzione anticipata" la crescente diffusione, soprattutto in ambienti online, di contenuti pericolosi finalizzati alla propaganda o alla formazione autonoma di terroristi. Il legislatore ha inteso garantire un ambiente più sicuro attraverso nuove politiche di sicurezza urbana, ordine pubblico e gestione delle emergenze, con l'obiettivo di rafforzare la protezione dei cittadini e

migliorare l'efficacia delle forze dell'ordine. Tra l'altro si introduce la circostanza aggravante nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, che il fatto sia commesso all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri.

1.2 I Reati societari.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato in data 28 marzo 2002 il decreto legislativo n. 61, introducendo, con un nuovo articolo del D. Lgs. 231/2001, il 25-ter, la punibilità dei c.d. Reati societari commessi nell'interesse delle società e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli. Di seguito indichiamo le fattispecie previste dal Decreto Legislativo n. 61/2002, che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui, in seguito alla commissione di uno di detti Reati, l'ente abbia conseguito una qualsiasi utilità:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

In relazione ai su menzionati Reati societari si precisa che in caso di responsabilità dell'ente, allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal decreto, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive previste per le altre ipotesi di Reato.
La lettera b) del comma 77 dell'art. 1 della L. n° 190/2012 e il D. Lgs 38/2017 introducono fra i reati – presupposto il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.), circoscritti, per altro, all'ipotesi in cui gli Amministratori o i Dirigenti degli Enti privati preposti alla redazione dei documenti contabili societari compiono, per conseguire utilità, atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà.
Considerando le attività svolte dalla Fondazione e le caratteristiche del ciclo attivo, il reato in esame difficilmente trova fattispecie plausibili.

1.3 Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater).

I Reati di azione e di fiancheggiamento materiale non sembrano ipotizzabili. In particolare, si fa qui riferimento al Reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.). Ne sono configurabili aree di rischio ascrivibili ai Reati di assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.), addestramento ad attività e condotte con finalità di terrorismo (artt. 270 quinquies e sexies c.p.), né i successivi Reati previsti dagli artt. 280, 280 bis, 289 bis, 302 del c.p.

1.4 Delitti e illeciti finanziari introdotti nel regolamento mercati come allegato V, nel quadro della revisione della normativa finanziaria conseguente all'emanazione della legge comunitaria 2004 (art. 25-sexies)

Si fa riferimento ai Reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-bis TUIF) e di manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUIF). Anche questa classe di Reati non sembra ipotizzabile. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie di Reati contemplate nel quadro della revisione della normativa finanziaria conseguente all'emanazione della legge comunitaria 2004 (TUIF) e del successivo DLgs n° 107 del 2018.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-bis TUIF)

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare informazioni privilegiate compiendo operazioni su strumenti finanziari o nel raccomandare ad altri il compimento di tali operazioni, comunicando tali informazioni al di fuori dei propri ordinari compiti professionali.

Manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUIF)

Il Reato consiste nella diffusione di notizie false e nella effettuazione di operazioni simulate od altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o delle transazioni finanziarie.

L'art. 26 della Legge 23.12.2021, n. 238 ha apportato modifiche, ad alcuni delitti di "Abusi di mercato" previsti all'art. 25-sexies del D.Lgs 231/2001 e precisamente a quelli rubricati ai sopra richiamati art. 184 TUF e all'185 TUF; infatti, è stato disposto un inasprimento sanzionatorio e sono state introdotte sanzioni penali specifiche per quei soggetti che acquistano in modo illecito informazioni privilegiate fuori dai casi contemplati dalla legge.

1.5 Reati transnazionali ex art. 10, legge n. 146/2006

In riferimento ai Reati di "Associazione per delinquere" (art. 416 c. p.), "Associazione di tipo mafioso" (art. 416 bis c. p.), "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri" (art. 291 quater, DPR 43/1973), "Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope" (art 74, DPR 309/1990), "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 d.lgs 25 luglio 1998, n.286)", "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

all'Autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)", "Favoreggiamento personale (Art.378 c.p.)", "Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)", "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)", è difficilmente ipotizzabile un'ipotesi di Reato.

1.6 Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ex art. 25 septies

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale e all'articolo 590 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con le eventuali circostanze aggravanti previste dall'art. 583 del c.p.

1.6.bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati ex art. 24 bis D. Lgs.231/2001

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" nel D.Lgs .231 è stato introdotto l'art.24 bis che prevede i seguenti nuovi reati presupposto: "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" (Art. 615-ter c.p.)"Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici" (Art. 615-quater c.p.);"Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche" (Art. 617-quater c.p.); "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche" (Art. 617-quinquies c.p.); "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"(Art. 635-bis c.p.); "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità" (Art. 635-ter c.p.); "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"(Art. 635-quater c.p); "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"(Art. 635-quinquies c.p.); "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"(Art. 640-quinquies c.p.); "Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito" (Art. 491 c.p.).

Successivamente con l'art. 1 comma 11 del D.L. 105/2019 (convertito con L. 18 novembre 2019, n. 133)è stata introdotta la fattispecie di reato presupposto denominato **"**Ostacolo e condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive".

La Legge 28.6.2024, n.90 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" all'art. 16 ha abrogato l'art.615 quinquies "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" (Art. 615 quinquies c.p.) e introdotto in sua sostituzione l'art. 635 quater 1 "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature,

dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico".

La citata norma ha inoltre incluso tra i reati presupposto di cui all'art.24 bis del D.Lgs 231 la fattispecie introdotta nel terzo comma all'art 629 ove è rubricato il reato di Estorsione e che viene comunemente denominata "Estorsione informatica".

Dapprima la Legge 23.12.2021 n. 238 ha apportato modifiche ad alcuni dei suddetti reati e precisamente a quelli rubricati nel Codice penale agli articoli 615 quater, 615 quinquies, 617 quater e 617 quinquies. Successivamente il già richiamato art.16 della citata Legge 28.6.2024, n.90 ha portato ulteriori modifiche al contenuto di taluni dei reati sopra riportati e precisamente: art.615 ter; art 615 quater; art.617 quater; art.617 quinques; art.635 bis; art.635 ter; art.635 quater; art.635 quinquies che è stato integralmente modificato; art.640.

1.7 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 25 octies

In relazione ai Reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis c.p.)* ed impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter c.p.),* autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).Il D.Lgs 8.11. 2021 n. 184 ha modificato il suddetto ambito introducendo nel novero dei reati presupposto anche alcune fattispecie contravvenzionali ed estendendo la condotta di riciclaggio e autoriciclaggio anche ai proventi di delitti colposi o di specifiche ipotesi contravvenzionali.

1.7/1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori ex art. 25 octies. 1 D. Lgs.231/2001

Il D.Lgs 8.11. 2021 n. 184 in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ha aggiunto nel D.Lgs. 231/01 nuovi reati presupposto o ne ha modificati altri e precisamente: "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (Art. 493-ter c.p.), modificato con il suddetto provvedimento normativo; "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"(Art. 493-quater c.p.), introdotto con il suddetto provvedimento normativo; "Frode informatica"(Art. 640-ter c.p.), solo qualora si configuri l'ipotesi aggravata della realizzazione di "un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale", ipotesi aggiunta con il medesimo decreto; altri delitti contro la fede pubblica (artt. 453 e ss. c.p.), contro il patrimonio (artt. 624 e ss. c.p.) o che comunque offendono il patrimonio, solo quando abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La Fondazione potrebbe incorrere nei reati appena elencati nell'ambito delle ordinarie attività quando prevedono l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti; in particolare potrebbe verificarsi l'ipotesi di cui all'art. 493-ter c.p. allorché soggetti diversi dall'intestatario di una carta di credito e

che agiscono in nome e per conto dell'Ente utilizzino illecitamente la carta stessa per effettuare prelievi o pagamenti.

Nella Fondazione potrebbe realizzarsi il reato di cui all'art.512 bis c.p. allorquando chi agisce per l'ente attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, oppure quando al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni nell'ente.

1.8 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ex art. 25 novies

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies, 174, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
La Legge 14 novembre 2024, n. 166 di conversione del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, ha modificato la L.633/1941 superando l'esclusività in materia di diritti di autore della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), consentendo anche ad altri Organismi di gestione collettiva e ad Entità di gestione indipendenti di svolgere attività di intermediazione in tale settore, mediante apposizione di un contrassegno sulle opere coperte da diritto di autore secondo i contenuti per l'appunto indicati dalla nuova disposizione di legge. In particolare è prevista anche la fattispecie di reato della messa a disposizione per il pubblico di un'opera dell'ingegno mediante immissione in un sistema di reti telematiche attraverso connessioni di qualsiasi genere senza i contrassegni previsti. Risulta perciò ridefinito il quadro dei reati presupposti della responsabilità ex D.Lgs 231 inclusi nell'art. 25 novies, che fa riferimento agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies, 174-ter, 174-sexies, 181-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 nel nuovo testo. Infine la novella legislativa ha inasprito le sanzioni.

1.9 Delitti in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25 decies

In relazione alla commissione dei delitti previsti dall'art. 377 bis del c.p, relativo all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1.10 Reati Ambientali ex art. 25 undecies

In relazione alla commissione dei Reati per la violazione degli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale; per la violazione degli articoli 137, 255, 256, 257, 258, 259, 260 (articolo abrogato dal D.Lgs n° 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies del c.p. "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"), 260-bis e 279 previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; per la violazione degli articoli 1 e 3-bis previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150; per la violazione dell'articolo 3 della

legge 28 dicembre 1993, n. 549; per la violazione degli articoli 8 e 9 , del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.

La presente Parte Generale include anche quanto novellato dal legislatore con la Legge 22.05.2015, n.68 Testo Unico recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente". La rilevanza di tale novella si rinviene, per quanto attiene la Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti, con riguardo al catalogo dei reati presupposto in materia ambientale sul quale l'art. 1, comma 8 della legge incide, estendendolo.

In particolare, vengono aggiunti i seguenti i reati presupposto:

a) il delitto di inquinamento ambientale (violazione art. 452-*bis* c.p.) con la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) il delitto di disastro ambientale (violazione art. 452-*quater* c.p.) con la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) i delitti colposi contro l'ambiente (in riferimento agli artt. 452-*bis* e *quater*, violazione art. 452-*quinquies* c.p.) con la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) i delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (violazione dell'articolo 452-*octies*), con la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (violazione art. 452-*sexies)* la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Ai commi f) e g) sono, quindi, confermate le sanzioni pecuniarie originariamente previste in relazione rispettivamente ai reati di cui agli artt. 727-*bis* (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-*bis* c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

Un'ulteriore novella legislativa è rappresentata dal D.lgs. 81 del 21 aprile 2026, con il quale il Legislatore ha provveduto a recepire la Direttiva UE 2024/1203, estendendo l'oggetto della protezione penale, includendo espressamente ecosistemi, habitat, biodiversità, flora e fauna. La riforma è intervenuta sull'art. 25-undecies del Decreto 231 ampliando il novero degli illeciti presupposto. Occorre precisare che la Fondazione con i suoi servizi non è dislocata in prossimità di aree protette, corsi d'acqua o zone con vincoli ambientali, il che rende certamente meno impattante la riforma.

Tra i nuovi reati presupposto sono inclusi:

il nuovo delitto di "Commercio di prodotti inquinanti", di cui all'art. 452-bis.1 c.p., soggetto a sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote;

le fattispecie di Produzione e di Commercio di sostanze ozono-lesive e di gas a effetto serra, disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 del D.lgs. 81/2026, rispetto alle quali viene prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;

la nuova circostanza aggravante di cui al comma 1-quater dell'art. 25-undecies, che prevede

l'incremento di un terzo della sanzione pecuniaria per i casi in cui le condotte illecite siano commesse in contesti ambientali soggetti a specifiche forme di protezione, ovvero pericoli per l'incolumità delle persone oppure, ancora, se dal reato deriva un profitto di rilevante entità.

1.11 Reati per impiego di stranieri il cui soggiorno è irregolare ex art. 25 duodecies

In relazione alla commissione del reato di cui all´articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che costituisce un'aggravante rispetto alla fattispecie di reato dell'art.22, comma 12 rappresentata dall'impiego ad opera del datore di lavoro di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto e non rinnovato, poiché nel caso del comma 12 bis il delitto è commesso con l'aggravante che i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre o sono minori in età non lavorativa o sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento.
L'Ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia revocato, annullato, o scaduto e non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo, è soggetto a sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, fino ad un massimo di 150.000 euro, in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12 bis, del D Lgs n° 286 del 1998.
In merito alle sanzioni ed alle modifiche alla normativa di cui al presente comma, è rilevante tener presente anche la legge n° 199 del 2016, la legge n° 236 del 2016 e la legge n° 161 del 2017.
La L.9/12/2024 n.187, di conversione in legge del D.L. n.145/2024, ha modificato gli artt.18 Ter e 22 del D.Lgs. n.286/1998 recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza delle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali".
La nuova norma prevede all'art.18 ter il caso in cui nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso in danno di un lavoratore straniero nel territorio nazionale, siano accertate a danno del medesimo violenze o abusi o sfruttamento. In tali circostanze se il lavoratore straniero contribuisce utilmente all'emersione dei fatti e dei responsabili, gli potrà essere rilasciato con immediatezza un permesso di soggiorno.
Il nuovo art.22 ha semplificato le procedure per l'ingresso di lavoratori dall'estero nel caso di indisponibilità della medesima categoria di lavoratori presenti sul territorio nazionale, introducendo tra l'altro una gestione telematica delle domande di nulla osta, con la possibilità di apporre la firma digitale ai permessi. Perciò l'agevolazione induce, in caso di violazione delle norme, a riconoscere responsabilità più gravose in capo ai datori di lavoro.
La legge di conversione in sostanza rafforza le tutele per le vittime di caporalato, tratta e sfruttamento lavorativo, reati già presupposto alla responsabilità degli enti ex art.25 quinquies del D.Lgs 231/2001.

1.12 Reati in materia di delitti contro la personalità individuale e dello

sfruttamento del lavoro ex art.25 quinquies

In relazione alla commissione del reato di cui alla legge n° 228/2003 per come modificata dalla legge n° 199 del 2016, e preso atto della Legge n° 236 del 2016 che introduce l'art. 601 bis c.p., si configura la possibilità da parte dell'Ente di commettere i seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- prostituzione minorile (art. 600 bis c. p.) (reato estremamente improbabile)
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) (reato estremamente improbabile)
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.) (reato estremamente improbabile)
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cp.) (reato
- estremamente improbabile)
- tratta di persone (art. 601 c.p.) (reato estremamente improbabile)
- traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.) (reato improbabile)
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) (reato estremamente improbabile)
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) (detto "caporalato")
- adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) (reato estremamente improbabile).

La L.23.12.2021, n.238 è intervenuta sui seguenti articoli già inclusi nell'art. 25-quinquies del D.Lgs.n.231/01: Art. 600-quater c.p., "Detenzione o accesso a materiale pornografico" e Art. 609-undecies c.p., "Adescamento di minorenni". Con riguardo al primo reato, la nuova formulazione della norma punisce anche il mero accesso, intenzionale e senza giustificato motivo, a materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto; con riferimento al secondo reato, la modifica ha invece riguardato l'introduzione di aumenti di pena in alcune specifiche ipotesi. Non è possibile escludere a priori che dipendenti della Fondazione possano commettere i reati in argomento, accedendo dai sistemi informativi aziendali a materiale pedopornografico, è tuttavia più raro che simili reati possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente ai fini dell'insorgere della responsabilità ex D.Lgs 231/2001. È comunque opportuno inserire un riferimento specifico nel Codice Etico (es. rispetto della persona, ripudio della pedopornografia, ecc.).

1.13 Reati in materia di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (Razzismo e Xenofobia) ex art.25 terdecies

In relazione alla commissione del reato di cui al D.Lgs n° 21/2018, difficilmente si configurano i reati relativi alla formazione di associazioni, movimenti o gruppi, e organizzazioni avente tra i propri scopi l'incitamento e la propaganda alla discriminazione o alla violenza per motivi raziali, etnici, nazionali o religiosi (art.604 bis c.p.) (reato estremamente improbabile).

1.14 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di

lavoro pubblico o privato (ex lege n° 179 del 30.11.2017 che ha integrato l'art. 6 del D.Lgs 231/01) - Whistleblowing

A seguito dell'entrata in vigore della normativa sul Whistleblowing (L. 179/2017) e della conseguente introduzione di nuovi commi all'articolo 6 del Decreto 231, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del Decreto 231 dovranno essere integrati al fine di prevedere misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminazione e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo del nuovo strumento di segnalazione.
Il nucleo della novità legislativa è rappresentato dall'obbligo – previsto dall'art. 6, comma 2-*bis*. lett. a e b, del Decreto 231 – di prevedere, ove non ancora introdotti, adeguati canali informativi che consentano ai segnalanti di "*presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti*".
Con il D.Lgs. 24/23, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, sono state apportate modifiche alla disciplina del "Whistleblowing".
Con il termine violazione si intende comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui l'autore della segnalazione sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, pubblico o privato.
Pertanto, al fine di tutelare coloro che decidono di effettuare una segnalazione la normativa prescrive l'adozione di un canale di segnalazione informatico (es. piattaforma online) che garantisca la riservatezza e l'anonimato del segnalante e il riscontro da parte del gestore delle segnalazioni.
L'Organizzazione ha quindi messo a disposizione di tutti i segnalanti apposita piattaforma web attraverso cui è possibile accedere dal sito internet alla seguente sezione: https://operepiecodogno.whistlelink.com/
Le modalità di funzionamento della piattaforma vengono descritte in modo approfondito all'interno di specifica procedura (Procedura Whistleblowing), parte integrante del presente modello alla quale si rimanda per maggiori approfondimenti.

1.15 Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati - Art. 25-quaterdecies D. Lgs.231/2001

L**a** Legge 3.5.2019 n. 39 prevede la responsabilità della persona giuridica anche per : a) la frode sportiva intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione; b) il gioco e le scommesse illegali. Considerando le attività svolte dalla Fondazione e le caratteristiche del ciclo attivo, il reato in esame difficilmente trova fattispecie plausibili.

1.16 Reati tributari ex D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n.205" ex art.25-quinquiesdecies D. Lgs.231/2001.

I reati di che trattasi sono stati introdotti nel catalogo dei reati di cui al D.Lgs. n.231/2001 mediante inserimento in tale normativa - ai sensi dell'art.39 della Legge 19 dicembre 2019, n.157 di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 - dell'art.25-quinquiesdecies (Reati tributari) che attribuisce all'ente una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n.205".
Le fattispecie di reati presupposto in ambito tributario sono le seguenti:

1. **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art.2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74).
   La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
   Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti come prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
2. **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art.3del D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74).
   La fattispecie di reato si configura allorchè, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
3. **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art. 8 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
   La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
4. **Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).**

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero *di* consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.˙

5. **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).** La fattispecie di reato si realizza: a) allorché un soggetto - al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva˙ b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.˙

6. **Dichiarazione infedele (Art. 4 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**
La fattispecie si realizza quando un soggetto, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nelle dichiarazioni annuali relative alle suddette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, se, congiuntamente, l'imposta evasa è superiore a euro centomila e l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 10% di quello indicato nella dichiarazione o comunque superiore a euro due milioni.

7. **Omessa dichiarazione (Art. 5 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**
La fattispecie si realizza quando un soggetto, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, omette di presentare, nonostante ne sia obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta se l'ammontare non versato è superiore a euro cinquantamila.

8. **Indebita compensazione (Art. 10 quater del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).**
La fattispecie si realizza quando un soggetto non versa le somme dovute per imposte sui redditi o sul valore aggiunto, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Si segnala che Il D. Lgs.4.10.2022, n. 156 ha introdotto alcune contenute modifiche al testo dell'articolo 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, tali da non alterare l'assetto del Modello organizzativo introdotto per prevenire la commissione dei sovra richiamati reati tributari.

1.17 Contrabbando Art. 25-sexiesdecies D.Lgs.231/2001

I reati di contrabbando, previsti dal DPR n. 43 del 1973, consistono in un'offesa agli interessi finanziari dello Stato e degli enti pubblici minori, e si concretizzano in un delitto fiscale mediante evasione dei dazi e delle imposte di produzione e consumo. Gli illeciti in argomento sono stati introdotti nel catalogo dei reati di cui al D.Lgs. n.231/2001 con il D.lgs n.75/2020. Qualora la Fondazione intrattenga rapporti commerciali (anche tramite acquisti via web) con i paesi extra UE, l'inserimento dei reati di contrabbando nell'elenco dei "reati presupposto" comporta la necessaria valutazione dell'idoneità del Modello organizzativo rispetto alla suddetta novità normativa, sia sotto il profilo di risk assessment, che sotto l'aspetto di risk management.

1.18 Violazione delle norme su qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini in relazione ai reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del C.P.

Il D.Lgs 8.11.2021, n.184 ha modificato l'art.12 della Legge 14.1.2013 n.9 introducendo la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi in materia. Trattasi di fattispecie totalmente estranea all'attività espletata dalla Fondazione, perciò non considerata dal Modello organizzativo dell'Ente.

1.19 *Reati contro il patrimonio culturale Art.25-septiesdecies D.Lgs 231/2001*

Con l'entrata in vigore della Legge 9.3.2022 n.9 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" s'inserisce nel Codice penale il titolo VIII-*bis*, rubricato *"Dei delitti contro il patrimonio culturale"*. Attraverso detta novella normativa il legislatore ha inteso razionalizzare il sistema penale inserendo all'interno del Codice penale norme contenute nel D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, c.d. Codice Urbani). Con la richiamata disposizione sorge responsabilità ex D.Lgs n.231/2001 in questo ambito con riferimento ai seguenti reati, contrassegnati con indicazione del relativo articolo del Codice penale:

- furto di beni culturali (art. 518-*bis*);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter*);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater*);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies*);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies*);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies*);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies*);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies*).

Il patrimonio storico-artistico, comprensivo sia di beni culturali che paesaggistici, è un bene giuridico autonomo, la cui tutela è prevista dalla Costituzione all'art.9, comma 2. Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.42/2004 sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni,

agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a **persone giuridiche private senza fine di lucro**, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. La giurisprudenza tende a ricomprendere nel novero dei beni protetti il patrimonio culturale reale, da intendersi come quello includente anche le opere di proprietà di un soggetto privato come è il caso della Fondazione. Perciò l'Ente ha effettuato la valutazione dei rischi (risk assessment) rispetto ai beni tutelati dalle sopra menzionate disposizioni adottando nel proprio Modello organizzativo alcune misure atte ad evitare o contenere il rischio della commissione dei reati di cui sopra con riferimento al proprio patrimonio culturale artistico e paesaggistico.

1.19 bis Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Art. 25-duodevicies *D.Lgs 231/2001*

La medesima L. 9.3.2022 n.9 prevede nuove fattispecie di reato, quali il riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.) e la devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.). Per questi delitti, ritenuti più gravi rispetto a quelli elencati nell'art. 25-septiesdecies, il legislatore prevede una sola tipologia di sanzione interdittiva e cioè l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato - fattispecie non ipotizzabile nel caso della Fondazione - allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali illeciti. Laddove non ricorra questa ipotesi, non sono contemplate sanzioni interdittive.

1.20 Reati contro gli animali - Art. 25-undevicies *D.Lgs 231/2001*

La Legge 6/6/2025 n.82 statuisce per la prima volta la protezione diretta degli animali come soggetti titolari di interesse. L'art. 8 introduce il nuovo articolo 25-undevicies nel D.Lgs. n. 231/2001 rubricato "Delitti contro gli animali", sancendo un cambiamento strutturale: l'ente risponde in sede penale se il reato è stato commesso da un soggetto apicale o subordinato nell'interesse o vantaggio della persona giuridica. Perciò è necessario adottare un adeguato modello organizzativo preventivo ad evitare la commissione di tale tipologia di reati - si pensi ad esempio al delitto di cui all'art.544 ter c.p. "Maltrattamento di animali" o a quello di cui all' art.544 quater c.p. "Spettacoli o manifestazioni vietati" - altrimenti la responsabilità è diretta.

2 Linee guida.

In data 7 marzo 2002, poi aggiornate al 31 marzo 2008, Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001;

- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
  - codice etico;
  - sistema organizzativo;
  - procedure manuali ed informatiche;
  - poteri autorizzativi e di firma;
  - sistemi di controllo e gestione;
  - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione.

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta dell'ente, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

È opportuno evidenziare che nel settore dell'assistenza alla persona i principi generali di queste linee guida sono stati ribaditi dalle linee guida dell'AIOP - Associazione italiana ospedalità privata e dalle linee guida dell'Aris - Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari.

3. L'ente

La Fondazione persegue il fine istituzionale di provvedere all'assistenza *in primis* delle persone anziane non autosufficienti nonché di persone disabili; i servizi che l'Ente promuove nei confronti delle persone svantaggiate possono avere natura residenziale e non; il servizio assistenziale può riguardare anche la cura della persona, esplicandosi in attività, di tipo riabilitativo, motorio, psicologico e di cura estetica dell'utente. I collaboratori sono organizzati secondo una suddivisione di compiti e responsabilità rappresentata nell'Organigramma aziendale affisso all'Albo dell'Ente.

4. Funzione e adozione del Modello.

4.1 Dichiarazione programmatica.

La Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno ETS è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di Reati da parte dei propri amministratori,

dipendenti, collaboratori e partner. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, la Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno ETS, in conformità con le sue politiche aziendali, con decisione del Consiglio di Amministrazione ha adottato il presente Modello e ha istituito l'Organo di Vigilanza interno ("Organismo di Vigilanza" o anche "OdV"), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento. L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non solo consentono alla Fondazione di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma riduce il rischio di commissione dei Reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001. A tal fine, la Fondazione ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del presente Modello, delle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e delle linee guida finora elaborate dalle associazioni di categoria.

4.2 Modalità di modifica/integrazione del Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di amministrazione, a cui è peraltro riconosciuta la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

4.3 Funzione del Modello.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di Reato e la loro conseguente proceduralizzazione. L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito, illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'ente anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire all'ente di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato. Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

1. la mappa delle attività sensibili dell'ente vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, custodita dall'Organismo di Vigilanza;
2. l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
3. la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
4. il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
5. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
6. la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
7. l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*, anche a campione)
8. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

5 Attività sensibili.

Per le motivazioni esposte, l'ente ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione e gestione previsto dal D. Lgs. 231/01. Detta iniziativa è stata assunta nella convinzione che tale strumento - al di là dal costituire un motivo di esenzione della responsabilità stabilito dalla Legge – possa migliorare la sensibilità di coloro che operano per conto dell'ente sull'importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi deontologici a cui si ispira l'ente, allo scopo di svolgere la propria quotidiana attività ai massimi livelli di correttezza e trasparenza.

5.1 Risk assessment e gap analysis

Il Modello prende spunto e si fonda su un'analisi dei processi e sottoprocessi in cui si articola l'attività dell'ente al fine di identificare le aree potenzialmente a rischio rispetto alla commissione dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ed individuare, per tale via, quali tra tali Reati possano ritenersi strettamente connessi alle Attività sensibili ("Reati peculiari").
Sulla base dell'analisi svolta, sono stati identificati come peculiari i Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01), considerando che l'ente annovera numerosi contatti con enti o soggetti appartenenti alla sfera pubblica. Rispetto alle funzionalità proprie del Modello, l'attività di analisi dei processi aziendali dovrà essere aggiornata almeno annualmente e comunque in occasione di ogni intervento normativo a modifica delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/01 che possa aver impatto sulla definizione delle aree di rischio e in occasione di modifica dei processi aziendali.
Rimane facoltà dell'Organismo di Vigilanza richiedere in ogni momento lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi aziendali. Per ciascuna fattispecie di Reato peculiare sono state individuate le attività aziendali nell'ambito delle quali potrebbe essere commesso il Reato stesso (Attività sensibili).
Alla luce di questa analisi, le attività ritenute più sensibili sono quelle in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (di seguito "PA") da ricondurre in particolare allo svolgimento delle attività di carattere sanitario, socioassistenziale e sociosanitario erogate dall'ente che implicano l'uso di risorse pubbliche ed un rapporto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi.
Secondariamente sono da evidenziare le attività sensibili afferenti l'area della gestione della Sicurezza del Lavoro con particolare riferimento allo svolgimento di attività a contatto con sostanze chimiche e biologiche a rischio, esposizione ad agenti fisici, movimentazione manuale dei pazienti ed ogni altro rischio previsto dal D.V.R. dell'ente.
L'attività di analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività sensibili in cui possa essere riscontrato il rischio di commissione dei Reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001. Per ciascuna attività sensibile sono state identificate, oltre al "referente" attuale del singolo processo aziendale, le modalità operative e gestionali esistenti nonché gli elementi di controllo già presenti. Al fine di rilevare la capacità di rispondere ai requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001 è stata effettuata l'analisi comparativa ("gap analysis") tra il Modello Organizzativo e di controllo esistente e i principi del

modello di riferimento definito ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Propedeutica all'attività di gap analysis è stata l'elaborazione di Standard di Controllo (descritti nella Parte Speciale del presente documento) coerenti con i principi del modello organizzativo "a tendere", conforme alle previsioni del D. Lgs. 231/2001. A loro volta, gli Standard di Controllo sono elaborati sulla base delle categorie di attività sensibili individuate dalla metodologia di Progetto. Per quanto riguarda le aree di Reato relative ai Reati societari, "market abuse", Reati transnazionali e ai finanziamenti di attività aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, riciclaggio e ricettazione, nell'ente non sono state rilevate attività sensibili e dunque non si è proceduto ad un'analisi particolareggiata e dettagliata dei rischi e dei relativi standard di controllo. Per completezza, si riporta di seguito una breve descrizione dei Reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)
Il Reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. Tale Reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
Il Reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, dagli altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316bis c.p.)
Il Reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il Reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)
Il Reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in

merito al punto precedente (art. 316bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il Reato si consuma al momento del loro - indebito - ottenimento. Va infine evidenziato che tale Reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave Reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter, comma 1, c.p.)
Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, il Reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Concussione (art. 317 c.p.)
Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altre utilità. Il Reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D. Lgs. 231/01, trattandosi infatti di un Reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Collaboratore della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel Reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione (artt. 318-319 c.p.)
Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altre utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio. Il Reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente. Il Reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di Reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altre utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
La pena prevista per tale Reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Il Reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altre utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamata a rispondere del Reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
Il Reato si configura mediante comportamenti fraudolenti volti a falsare il risultato di una procedura ad evidenza pubblica. Il comportamento può essere tenuto con violenza, minaccia, con doni, promesse, collusione od altri mezzi fraudolenti, impedendo o turbando la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero allontanandone gli offerenti.
A completamento dell'esame dei Reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti Reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
Il Reato si configura quando chiunque, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita; la pena corrisponde alla reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

Razzismo e Xenofobia (art. 604 bis c.p.)
In relazione alla commissione del reato di cui al D.Lgs n° 21/2018, si configurano i reati relativi alla formazione di associazioni, movimenti o gruppi, e organizzazioni avente tra i propri scopi l'incitamento e la propaganda alla discriminazione o alla violenza per motivi raziali, etnici, nazionali o religiosi (art.604 bis c.p.).

Whistleblowing
Con specifico riferimento alla responsabilità da reato degli Enti, l'art 2 della legge sul whistleblowing ha disposto l'aggiunta di tre nuovi commi all'art. 6 del Decreto 231/01. Alla luce delle novità

introdotte, tutte le società dotate di Modello 231 debbono implementare, ove non l'avessero già previsto, i modelli con:

- uno o più canali comunicativi mediante i quali sia consentito ai soggetti segnalanti di "presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite (rilevanti ai fini 231)
- un canale alternativo di segnalazione
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante
- le sanzioni nei confronti sia di chi viola suddetto divieto, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 bis)
Nel caso di specie il comportamento che configura reato ricorre quando con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, viene turbato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

6 Principi generali di comportamento e codice etico.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'ente allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che l'ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti e Collaboratori, anche volontari;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di Reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

I comportamenti dei dipendenti, collaboratori, volontari ed amministratori (di seguito "Dipendenti e Collaboratori"), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Fondazione (di seguito "Consulenti") e delle altre controparti contrattuali dell'Ente quali, ad esempio, partner in ATI, ecc. (di seguito "Partner") devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati previsti nel D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni. In particolare, le Regole di Condotta prevedono che:

- i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti e i Partner non devono: 1°) porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di Reato previste dal D. Lgs. 231/2001, 2°) porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di Reato, possano potenzialmente diventarlo;
- i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti e i Partner devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
- è fatto divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

- è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo budget per la distribuzione di omaggi e regali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione. L'Organismo di Vigilanza monitorerà, nell'ambito dei suoi poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regali. I Dipendenti e Collaboratori dell'ente che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica dell'ente in materia;
- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano l'ente nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ricevere un esplicito mandato da parte dell'ente, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere, sia che esso avvenga nell'ambito di sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta l'ente stesso;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti e Collaboratori che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- i compensi dei Consulenti e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto;
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui terzi;
- devono essere rispettate e, qualora non ancora adottate, devono esser istituite, da parte degli amministratori, apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento.

7 Organismo di Vigilanza.

7.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento attraverso adeguate proposte - nel presente Modello definito Organismo di Vigilanza - deve essere un organismo interno all'ente (art. 6. 1, lett. *b* del D.Lgs. 231/2001) diverso dal Consiglio di amministrazione. L'Organismo di Vigilanza è contattabile tramite l'indirizzo di posta elettronica con piena garanzia di riservatezza e di anonimato per le segnalazioni ricevute, in ottemperanza a quanto previsto dalla recente normativa sul Whistleblowing, è altresì possibile far pervenire la medesima segnalazione presso la segreteria dell'Ente con una busta chiusa e sigillata (a mano, con corriere o attraverso il

servizio postale) che verrà consegnata all'OdV alla prima occasione utile e nella forma integra con la quale viene recepita al protocollo; un ulteriore canale di segnalazione che rispecchia le medesime modalità di conservazione della busta può essere effettuato utilizzando il modulo "Reclami" previsto dalle Carte dei Servizi in vigore nell'Ente, con l'accortezza di specificare sul plico che tale segnalazione è indirizzata all'OdV.
Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai vertici dell'ente. In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l'Organo di Vigilanza è stato definito in modo da rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Autonomia e indipendenza: questa qualità è stata assicurata collocando l'OdV come unità di staff in elevata posizione gerarchica e non attribuendogli compiti operativi in modo da non minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- Professionalità: questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche di cui i componenti dell'OdV sono dotati per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- Continuità di azione: per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un Modello così articolato e complesso quale é quello delineato, si è ritenuto opportuno dedicare una struttura interna esclusivamente all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari;
- Poteri di modifica e di iniziativa: l'OdV ha il potere/dovere, nell'assolvimento dei compiti attribuitigli, di esercitare le iniziative necessarie per adeguare il Modello alle esigenze connesse al verificarsi di deviazioni o violazioni rispetto alle norme previste nel Modello stesso o alle esigenze concrete dell'organizzazione.

7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza - Reporting verso gli Organi della Fondazione.

Le competenze (funzioni e poteri) dell'Organismo di Vigilanza, la sua attività di reporting nei confronti degli Organi della Fondazione, il coordinamento con le altre Funzioni previste nell'Ente, il contenuto delle verifiche periodiche, il sistema dei flussi informativi e delle segnalazioni a suo beneficio per il pieno e corretto espletamento della propria attività sono analiticamente descritti e disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, atto approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che quivi deve intendersi integralmente richiamato.

8 Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo.

L'afflusso di informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, incluse quelle di natura ufficiosa quali quelle provenienti da Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Partner, deve essere centralizzato verso l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni devono essere in forma scritta, essere debitamente sottoscritte ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei Reati o a "pratiche" non in linea con le Regole di Condotta adottate.
L'elenco delle informazioni oggetto dei flussi informativi e la periodicità di tali informazioni sono riportati nell'Allegato A "Flusso informativo verso l'OdV" al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, allegato previsto al paragrafo 7.5.3. del medesimo regolamento da intendersi integralmente richiamato nel presente Modello Organizzativo Parte Generale.

9 Sistema Disciplinare.

9.1 Principi generali.

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne. L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'ente in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

9.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati.

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, ivi compresi gli atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di segnalanti oppure nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni rivelatesi infondate (whistleblowing), sono definiti come illeciti disciplinari.
In merito al Whistleblowing le sanzioni possono essere previste nei seguenti casi:

- Nel caso in cui il segnalato sia ritenuto responsabile a seguito dell'attività di indagine svolta dall'organo destinatario della segnalazione;
- In caso di comportamenti abusivi del segnalante;
- In caso di comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte dei lavoratori dirigenti e subordinati nei confronti del segnalante;
- Nel caso in cui l'organismo preposto a ricevere la segnalazione non verifichi quanto riportato dal segnalante;
- In caso di violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione delle segnalazioni.

A conferma di ciò si esprime anche l'art. 17 del D. lgs. 24/2023 che afferma:

- È proibita qualsiasi ritorsione contro il segnalante;
- Si presume che gli atti contro il segnalante siano a causa della sua segnalazione a meno che non venga provato il contrario.

Secondo il medesimo articolo costituiscono ritorsione:

- Il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- La retrocessione di grado o la mancata promozione;
- Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- La sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- Le note di merito negative o le referenze negative;
- L'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- La coercizione, l'intimidazione, le molestie e l'ostracismo;
- La discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole
- La mancata conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- I danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- L'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- La conclusione anticipata o l'annullamento del contatto di fornitura di beni e servizi;
- L'annullamento di una licenza o di un permesso;
- La richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori subordinati esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui ai Contratti Collettivi applicati dall'ente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

9.2.1 Sanzioni per i lavoratori subordinati cui si applica il Contratto di Lavoro del Comparto Regioni Enti Locali.

In applicazione dei "Provvedimenti disciplinari" contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale, nel rispetto di ogni regola, procedura e garanzia prevista dalla legge e dal CCNL si prevede che:

1. Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE, RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio: che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o

adotti, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva), e comunque non potrà essere superiore all'importo pari a 4 ore della normale retribuzione in caso di multa, e di 10 giorni nel caso di sospensione dalla retribuzione e dal servizio;

2. Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro;
3. Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'ente di misure previste dal D.Lgs. n.231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, nonché un atto che costituisce delitto a termine di legge.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al CDA ed al direttore. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal CDA con il supporto, se necessario, dell'Organismo di Vigilanza. Ai lavoratori ed alle Organizzazioni Sindacali verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni che le hanno giustificate e riassumerne il contenuto. Il sistema sanzionatorio farà riferimento ai singoli contratti di categoria e sarà quindi coerentemente applicato anche a lavoratori eventualmente assunti con diverso contratto di lavoro.

9.2.2 Misure nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di Attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

9.2.3 Misure nei confronti degli Amministratori.

In caso di violazione del Modello da parte dei Consiglieri di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informerà l'organo di indirizzo per gli opportuni provvedimenti. Se tale violazione riguarderà l'intero organo collegiale la segnalazione verrà effettuata all'organo di controllo immediatamente superiore (ATS Città Metropolitana di Milano)

9.2.4 Misure nei confronti di Consulenti e Partner.

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello o commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001 sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

10 Formazione e comunicazione

10.1 Comunicazione e formazione per i Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo dell'ente garantire al personale una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio. Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite. Ai dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, è richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello. I membri del Consiglio di amministrazione, all'atto dell'insediamento devono dichiarare nel verbale della seduta e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e dei principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento. In modo analogo si procede nel caso di modifiche degli atti sopra citati.

10.2 Informativa per i Collaboratori esterni e Partner

Saranno forniti a soggetti esterni (consulenti e partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dall'ente sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate a riguardo.

10. 3 Informativa ai fornitori

L'ente comunica l'adozione del Modello e del Codice Etico ai propri fornitori mediante la consegna di un'apposita informativa. Si ritiene altresì necessario, che i fornitori autocertifichino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai Reati oggetto del D. Lgs 231/2001.